

BGer 5A_325/2018 vom 2. Mai 2018

Bundesgericht, 2018-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_325_2018

FR: TF 5A_325/2018 du 2 mai 2018

IT: TF 5A_325/2018 del 2 maggio 2018

Erwägungen

E. 1

B. _____ è figlia di A. _____ e C. _____, ora divorziati. L'autorità parentale è esercitata in modo congiunto dai genitori e la figlia è affidata alla madre.

Dopo un periodo di collocamento di B. _____ in istituto, in data 23 gennaio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha ripristinato la custodia della madre e disposto la frequentazione in esternato della minore presso l'Istituto D. _____ di X. _____.

In seguito al cambiamento di domicilio di B. _____ da X. _____ a Y. _____, nel settembre 2017 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ripreso il suo incarto. Nel novembre 2017 tale autorità ha disposto - invece dell'inserimento diurno presso l'Istituto D. _____ - la frequentazione obbligatoria della minore al doposcuola della scuola elementare di Y. _____ durante il periodo scolastico e la frequentazione obbligatoria del Centro E. _____ a Y. _____ il mercoledì pomeriggio e durante le vacanze scolastiche. Mediante reclamo 11 dicembre 2017 A. _____ ha contestato l'ordine per la figlia di frequentare il Centro E. _____. Con sentenza 15 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale reclamo, osservando come il bisogno di protezione di B. _____ (per le sue difficoltà cognitive e scolastiche, la forte conflittualità tra i genitori e le difficoltà della madre nell'adeguata presa a carico della minore) non sia nel frattempo mutato e ritenendo pertanto che l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso abbia a giusta ragione mantenuto delle modalità di collocamento in esternato analoghe a quelle previste presso l'Istituto D. _____.

E. 2

Con scritto 16 aprile 2018 A. _____ ha impugnato la sentenza 15 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a ribadire che la frequentazione al doposcuola della scuola elementare di Y._____ e l'attivazione della rete di sostegno sarebbero sufficienti per il bene della minore, ma omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento sviluppato nell'impugnata sentenza.

La richiesta di permettere allo zio e ai cugini di vedere B._____ durante le vacanze scolastiche risulta inoltre inammissibile già per il fatto che è presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.